

Ai margini della storia

Percorsi individuali e collettivi delle donne
in provincia di Macerata

a cura di

Annalisa Cegna



ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE



Commissione
per le Pari opportunità
tra uomo e donna
della Regione Marche



Istituto storico della
Resistenza e
dell'Età Contemporanea
"Mario Morbiducci" di Macerata



Osservatorio
storico
donne

© 2010 by Assemblea Legislativa delle Marche

Tutti i diritti sono riservati. Questo volume è protetto da copyright. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta in ogni forma e con ogni mezzo, inclusa la fotocopia e la copia su supporti magnetico-ottici senza il consenso scritto dei detentori dei diritti.

Con il sostegno di:

Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche
Istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione Alto Piceno -
Fermo

Istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione Ascoli Piceno
Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino

Ai margini della storia. Percorsi individuali e collettivi delle donne in provincia di Macerata / a cura di Annalisa Cegna. – Ancona : Assemblea Legislativa delle Marche, 2010

XII-303 p.; 21 cm

(Storia delle donne nelle Marche in età contemporanea / collana diretta da Annalisa Cegna ; 1)

ISBN 978-88-904-7370-8

Progetto grafico: Riccardo Pallotto

INDICE

<i>Presentazione</i> di Raffaele Bucciarelli	III
<i>Presentazione</i> di Adriana Celestini	V
<i>Prefazione</i> di Annalisa Cegna	VII
Paola Magnarelli, <i>Note a Margine</i>	IX
Laura Mocchegiani, <i>Istruzione al femminile tra Restaurazione e Unità</i>	1
Augusta Palombarini, <i>Da analfabete a maestre: il lungo cammino delle donne verso l'emancipazione</i>	15
Maila Pentucci, <i>La metà silenziosa. Donne dell'alto maceratese nella grande emigrazione. Analisi di un contesto micro territoriale</i>	37
Sara Lorenzetti, <i>Rina Faccio ed Ernesta Cottino: due maceratesi forestiere ed il "sogno bello" infranto</i>	51
Annalisa Cegna, <i>Donne e lavoro. Un percorso a ostacoli</i>	71
Claudia Santoni, <i>La lavorazione della seta a Tolentino e la nascita della forza lavoro femminile. Ritrovare il capo del filo</i>	97
Ivana Rinaldi, <i>Ines Donati. Realtà e mito di un' "eroina fascista"</i>	115
Loredana Guerrieri, <i>"Donne, da voi non poco la patria aspetta". La donna durante il fascismo</i>	139
Stefania Monteverde, <i>La Resistenza delle donne in provincia di Macerata</i>	163
Stefania Cinzia Maroni, <i>La prima avvocata di Macerata. Una biografia esemplare</i>	183
Nataascia Mattucci, <i>Cittadinanza incompiuta? Riflessioni sui percorsi delle donne tra teoria e pratica politica</i>	199
Silvia Casilio, <i>Le solite ignote: le donne nella provincia di Macerata. Una storia tutta da scrivere</i>	219
<i>Appendice</i>	
Oriana Nabissi e Gherardo Giglioni, <i>"Via le donne"</i>	251
<i>Bibliografia</i>	303
<i>Autrici e autori</i>	323

NATASCIA MATTUCCI

CITTADINANZA INCOMPIUTA?
RIFLESSIONI SUI PERCORSI DELLE DONNE
TRA TEORIA E PRATICA POLITICA

Pur muovendo da un secolare terreno di esclusione dalla sfera politica, le cui origini e cause sono state spesso oggetto di indagini nel pensiero femminista, il processo di soggettivazione politica delle donne nell'Italia repubblicana si è sviluppato per tappe progressive coagulandosi *prima facie* attorno ad un egualitarismo sul piano formale che ha incontrato nella Costituzione post bellica un chiaro riconoscimento¹. Potremmo, retrospettivamente, segnalare altri momenti noti che, sempre riguardo alla forma del diritto o ad una embrionale idea di storia dei diritti delle donne in Italia, hanno prolungato la parabola emancipazionista oltre il terreno dei diritti politici, proiettandola sul piano della sostanza sociale fino a curvarla nel segno della differenza di genere². Sotto questa curvatura, che assume consistenza nel movimentismo degli anni Settanta,

¹ Cfr. F. Restaino, A. Cavarero, *Filosofie femministe*, Paravia, Torino 1999. Si veda, inoltre, sempre da una prospettiva teorica, E. Pulcini, *Il potere di unire. Femminile, desiderio, cura*, Bollati Boringhieri, Torino 2003.

² Oltre al voto, alla parità di istruzione, alla riforma del diritto di famiglia, basti pensare all'eliminazione del divieto di accesso ad alcune professioni o cariche. Per una ricostruzione sintetica dei passaggi normativi che hanno strutturato l'emersione giuridica delle donne in Italia rimandiamo a E. Sarogni, *La donna italiana: 1861-2000. Il lungo cammino verso i diritti*, Net, Milano 2004 e a G. Galeotti, *Storia del voto alle donne in Italia: alle radici del difficile rapporto tra donne e politica*, Editori Bink, Roma 2006; per una riflessione critica sul rapporto donne e diritti si vedano T. Pitch, *Un diritto per due*, il Saggiatore, Milano 1998; C. A. Graziani, I. Corti (a cura di), *I diritti delle donne*, Giuffrè, Milano 1996; L. Gianformaggio, *La soggettività politica delle donne: strategie contro*, in «Democrazia e diritto», 1994; A. Facchi, C. Taralli, T. Pitch (a cura di), *Letizia Gianformaggio. Eguaglianza, Donne e diritto*, Il Mulino, Bologna 2005.

la spinta emancipazionista, non esaurita ma diligentemente inalveata nell'associazionismo femminile, sposta il proprio terreno di rivendicazione e di osservazione³. Sinteticamente, in quello squarcio movimentista l'obiettivo, nel processo di emersione della sfera delle donne, oltrepassa la partecipazione all'ordine politico-sociale *tout court* per interrogarsi sul proprio sé, su una modalità di rappresentarsi specchio di dualismi e inferiorizzazioni⁴.

La possibilità di ribaltare un misconoscimento attraversato da afasie e amnesie non poteva dirsi risolto con interventi e correzioni sul piano normativo, ma esigeva una «decolonizzazione dall'interno», per dirla con Simone De Beauvoir, ossia l'emersione di una consapevolezza dell'essere donna non più specchiata in rappresentazioni stereotipate e inferiorizzanti⁵. È il terreno che investe il simbolico e che guarda dall'interno i limiti di un ordine politico patriarcale edificato sulla neutralizzazione della differenza di genere, ossia sulla messa al bando delle donne dalla storia del pensiero e delle istituzioni politiche⁶.

La pratica politica esibita dall'attività del movimento femminista – capitalizzata per un decennio carsicamente dall'associazionismo femminile – più che produrre una metamorfosi dell'ordine politico nel segno della differenza, fosse solo riguardo ai numeri della rappresentanza delle donne nelle istituzioni, è stata trascesa in un orizzonte teorico dai contorni variegati. Il dibattito teorico contemporaneo ha frammentato la

³ Sul ruolo dell'associazionismo si vedano P. Gaiotti De Biase, *Il Cif e la conquista della cittadinanza*, in C. Dau Novelli (a cura di), *Donne del nostro tempo: il Centro italiano femminile, 1945-1995*, Studium, Roma 1995; inoltre M. Michetti, M. Repetto, L. Viviani, *UDI: laboratorio di politica delle donne: idee e materiali per una storia*, Rubbettino, Soveria Mannelli 1994; R. Pieracci, *Progetti, immagini, modelli. La stampa dell'UDI e del CIF tra affinità e differenze*, in P. Gabrielli (a cura di), *Vivere da protagoniste. Donne tra politica, cultura e controllo sociale*, Carocci, Roma 2001.

⁴ Cfr. M. Fraire (a cura di), *Lessico politico delle donne. Teorie del femminismo*, Fondazione Badaracco-Franco Angeli, Milano 2002.

⁵ S. De Beauvoir, *A conti fatti*, Einaudi, Torino 1998. In questo testo degli anni Settanta, appartenente alla fase della militanza femminista o, come ritengono alcuni interpreti, del "neofemminismo" dell'autrice, si sottolinea la necessità di andare oltre un'emancipazione epidermica, agendo sulla sfera della rappresentazione del sé. Per un approfondimento critico mi permetto di rinviare a N. Mattucci, *Pensieri e figure femministe: per una trama narrativa filosofico-politica*, in I. Corti (a cura di), *Universo femminile e rappresentanza politica*, eum, Macerata 2009.

⁶ Cfr. L. Irigaray, *Speculum. L'altra donna*, Feltrinelli, Milano 1998 e id., *Etica della differenza sessuale*, Feltrinelli, Milano 1999. Si veda inoltre L. Muraro, *L'ordine simbolico della madre*, Editori Riuniti, Roma 1991.

reductio egualitaria in molteplici figurazioni femministe che assumono connotazioni e sfumature sempre più imprevedibili⁷. Nell'impossibilità di dar conto in questa sede della fecondità produttiva delle teorie femministe negli ultimi venti anni, ci interrogheremo, invece, sulle eventuali influenze del dibattito teorico, anche precedente, sulla sfera della politica istituzionale *stricto sensu*. Questa breve riflessione, scevra da intenti esaustivi, avvia ad alcune questioni sulle quali può essere perspicuo indugiare. Accogliendo l'invito critico formulato da alcune pensatrici a guardare all'odierno scarto tra la vivacità delle teorizzazioni femministe e la difficoltà di mettere in atto pratiche politiche altrettanto dinamiche, cercheremo di ripensare a quella che Rosi Braidotti ha chiamato la necessità di creare «passerelle verso il politico»⁸. Si tratta di gettare una luce sulla modalità di praticare ed esibire la cittadinanza, senza omettere pieghe e zone d'ombra in un percorso che ha comunque preso le mosse da un originario terreno di esclusione per le donne⁹.

Si potrebbero muovere obiezioni al recupero di una categoria politica, come quella di cittadinanza, da più parti indicata come friabile e inadeguata soprattutto nell'orizzonte di una cosmopoli agita da interessi e rischi globali¹⁰. Tuttavia, l'assenza o la mancata incidenza delle donne nelle istituzioni politiche rinviano ad una questione più ampia, come il deficit di democraticità, consustanziale alla cittadinanza e ad un suo esercizio materialmente perfettibile. Come dire che l'accelerazione impressa dalle teorie femministe a ciò che attiene al corpo *lato sensu* non deve comunque perdere di vista la cornice politica entro cui i mondi vitali acquistano significato. Il rischio è quello di uno scollamento o di uno sbilanciamento tra teoria femminista e prassi politica, tra rap-

⁷ L'eredità teorica del femminismo movimentista degli anni Settanta si è specializzata e raffinata in innumerevoli varianti tematiche e geografiche. Per una panoramica sulle contemporanee figurazioni assunte dal femminismo rimandiamo a due recenti numeri della rivista «DWF Donna Woman Femme», 2008, n. 2 e n. 3-4.

⁸ Cfr. R. Braidotti, A. Cavarero, *Il tramonto del soggetto e l'alba della soggettività femminile*, in «DWF Donna Woman Femme», 1993, n. 20, p. 79.

⁹ Cfr. M. L. Boccia, *La differenza politica*, il Saggiatore, Milano 2002.

¹⁰ In molti degli studi che si collocano nella lacuna concettuale aperta dalla crisi dei paradigmi politici moderni ci si interroga sulla tenuta dei dispositivi della cittadinanza a fronte dei processi globali e del declino dello stato-nazione. In questa linea possiamo collocare il contributo di Giacomo Marramao che vede nel recupero dell'idea di *civitas* quella modalità, più ampia del concetto di cittadinanza, capace di coniugare locale e globale, e di avviare ad un universalismo delle differenze (cfr. G. Marramao, *Passaggio ad occidente. Filosofia e globalizzazione*, Bollati Boringhieri, Torino 2003).

presentazione e rappresentanza, che riconfini la partecipazione politica delle donne in una sfera privata allargata, emancipata dall'*oikos* ma lontana comunque dal centro della *polis*. Può essere utile, a conclusione, misurare la tenuta di queste riflessioni facendo riferimento ad una realtà politica, come quella della provincia di Macerata, per comprendere come essa, pur nella sua singolarità, rispecchi a livello amministrativo alcune linee di tendenza generali.

Materialmente cittadine: pieghe e confini di una categoria moderna

Da più parti è stato messo in luce come nel corso del Novecento, soprattutto in molti dei paesi occidentali, le disuguaglianze tra uomini e donne si siano progressivamente ridotte principalmente sul piano formale. In una prospettiva materiale di rimozione degli ostacoli alle disuguaglianze di fatto, si evidenzia ancora una quasi totale assenza delle donne dai vertici dei centri decisionali della politica, lasciando invariato un monopolio di genere destinato probabilmente ad automantenersi¹¹. Più che ipotizzare correttivi sul piano delle politiche di pari opportunità, ci sembra, invece, necessario volgere lo sguardo retrospettivamente a quelle condizioni di impossibilità che hanno lungamente sbarrato l'accesso alla cittadinanza delle donne, cercando di comprendere se vi sia stata una loro rimozione sul piano sostanziale. Questo intento ci porta innanzitutto a tentare di mettere a fuoco un congegno quale quello di cittadinanza, inteso, come suggerisce Pietro Costa, nei termini di dispositivo per interrogarsi circa la modalità con cui una società imposta e risolve «il problema del rapporto fra l'individuo e l'ordine politico-giuridico»¹².

Se guardiamo ai processi di neutra astrazione nei quali sembrano forgiati i concetti di autonomia e universalismo, vettori dell'illuminismo kantiano, possiamo coglierne l'origine materiale spostando il punto di osservazione dal centro al limite di quei concetti. Si tratta di quella soglia pre-politica nella quale gran parte del pensiero politico moderno ha ipostatizzato le donne. Può essere utile indugiare sulle ar-

¹¹ Cfr. C. Saraceno, *Tra uguaglianza e differenza: il dilemma irrisolto della cittadinanza delle donne*, Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali, Modena 2008. Saraceno fa riferimento alla necessità di introdurre norme antimonopolio da applicare rigorosamente.

¹² Cfr. P. Costa, *Cittadinanza*, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 4.

gomentazioni addotte da Immanuel Kant a fine Settecento per escludere le donne dall'attiva cittadinanza. Nella messa a fuoco della distinzione fra cittadino attivo e passivo, si chiarisce che vota ed è membro del corpo comune, e non solo una parte, chi non dipende dalla volontà altrui nella conservazione della propria esistenza, sottolineando che una volontà assoggettata all'arbitrio altrui, anche solo in forma di dipendenza economica, non può che essere eterodiretta e quindi incapace di agire attivamente nel corpo comune¹³. Le donne, prive di personalità civile, sono escluse dalla cittadinanza attiva in via preliminare e restano passive dinanzi al potere legislativo. Senza maschera giuridica, ai margini della scena politica, esse permangono nella loro immanenza biologica, non essendo né soggetto di diritto né cittadino. In tutte le circostanze pubbliche le donne debbono essere rappresentate da un *tutor*, dacché non possono contare su di una ragion pratica che permetta loro di darsi autonomamente una legge e, pertanto, non possono esibire una responsabilità etica e giuridica¹⁴.

Allora il potere legislativo che Immanuel Kant ha detto appartenere a tutto il popolo, in realtà, appartiene di fatto agli uomini adulti possidenti, i quali soltanto possono formare la volontà legislatrice, organizzare lo stato. Quell'universalismo razionale che pervade il sistema politico kantiano, sospinto per di più dall'autonomia, sembra disvelare il proprio sottosuolo materiale, di *genere* e di *proprietà*, dinanzi a soggetti viventi sprovvisti di statuto. Come rilevato dagli interpreti, l'auto-illuminismo attiene solo agli uomini, mentre le donne non sono individui autonomi e indipendenti, ma complementi satellitari dell'uomo¹⁵. Occorrerebbe interrogarsi sulla portata universale di categorie formali che si fondano e legittimano a partire dall'istituzione di ghetti di oscurati, popolati da quanti non sono rischiarati dalla luce della ragione.

¹³ I. Kant, *La metafisica dei costumi*, Laterza, Roma-Bari 1991. Kant elenca i casi di cittadinanza passiva: le donne, i servi, i garzoni, ossia quanti nella loro esistenza e conservazione dipendono da comandi degli altri e non dal proprio impulso.

¹⁴ R. Brandt, *El desafío de Kant ante la pena de muerte para los duelos y el infanticidio*, in R. Aramayo, F. Oncina Coves (compiladores), *Ética y antropología. Un dilema kantiano. En los bicentenarios de la Antropología en sentido pragmático (1798) y la Metafísica de las costumbres (1797)*, Editorial Comares, Peligros, Granada 1999. La donna, in Kant, sconta una dipendenza intellettuale dall'uomo e solo attraverso di lui può raggiungere la sua condizione di essere umano.

¹⁵ C. Roldán, *Del universalismo ético kantiano y sus restricciones antropológicas*, in Aramayo, Oncina Coves (compiladores), *Ética y antropología. Un dilema kantiano*, cit.

Questo sguardo al moderno, che ha in questa sede solo il carattere di notazione, più che alla scomposizione della cittadinanza è rivolto ai suoi margini e alla materia che cementa i suoi meccanismi. Nel nucleo concettuale dell'argomentazione kantiana convergono tanto l'individualismo quanto il razionalismo, laddove l'individuo libero dotato di ragione è innanzitutto proprietario di se stesso. Di qui si può comprendere perchè le donne anche nella rivoluzione francese non abbiano avuto accesso alla cittadinanza: tale statuto avrebbe comportato il loro riconoscimento come *individui* e quindi, almeno per quel che riguarda il razionalismo, come portatrici autonome di diritti¹⁶. Vale la pena ricordare brevemente che individualità implica, come suggerisce il liberalismo lockeano, che «ogni uomo ha la proprietà della sua propria persona: su questa nessuno ha diritto all'infuori di lui»¹⁷. Vi è un reciproco coimplicarsi tra cittadinanza e individualità nella misura in cui il primo concetto, nella sua veste formale, rimanda ad una capacità o titolarità di diritti che può acquisire consistenza attraverso l'indipendenza e la padronanza di sé.

Illuminismo, razionalismo e individualismo rappresentano, per di più, l'alveo teorico sotteso alla *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* (1789), testo nel quale si celebra la soggettività politica dell'individuo, nonché il suo passaggio da «suddito, titolare di doveri, a cittadino, titolare di diritti»¹⁸. Proprio il mancato riconoscimento delle donne come soggetti politici in un contesto rivoluzionario che pure ambisce a proclamare diritti umani universali avvia ad un primo tentativo da parte di alcune pensatrici di *nominare* politicamente un'individualità sommersa quale quella femminile¹⁹. In questo clima rivoluzionario, co-

¹⁶ A. Rossi Doria, *Gli inizi della cittadinanza politica delle donne in Italia*, in D. Dell'Orco (a cura di), *Oltre il suffragio. Il problema della cittadinanza nella storia e nella politica delle donne*, Comune di Modena, Modena 2006. La difficoltà e il ritardo con i quali l'Italia ha sanzionato la violenza sessuale come reato contro la persona è un indicatore degli impedimenti che si incontrano nel riconoscimento della donna quale proprietaria della propria persona. Si veda inoltre A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani*, Il Mulino, Bologna 2007.

¹⁷ J. Locke, *Il secondo trattato sul governo*, Rizzoli, Milano 2007, p. 97. Nelle teorie contrattualiste il patto tra governati e governanti si svolge in presenza di un terzo assente, cioè le donne. Il contratto politico pubblico nasconde la sfera privata di un contratto sessuale. Si veda sul punto Pulcini, *Il potere di unire. Femminile, desiderio, cura*, cit.

¹⁸ Facchi, *Breve storia dei diritti umani*, cit., p. 53.

¹⁹ M. Milagro Rivera Garretas, *Nominare il mondo al femminile*, Editori Riuniti, Roma 1998.

mincia, inoltre, a prendere corpo quel modello di cittadinanza che continua a strutturare la concettualità politica europea da cui le donne per lungo tempo saranno escluse²⁰. La *fictio* universale della dichiarazione è svelata dall'ormai noto scritto di Olympe De Gouges, *La Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina* (1791), che si presenta come una rideclinazione al femminile della dichiarazione del 1789²¹. Per quanto inizi a diffondersi l'idea di uguaglianza, la sfera pubblica continua ad essere interdetta alle donne in quanto naturalmente destinate per virtù proprie alla dimensione privata e familiare. Gli isolati tentativi di dare contorni e voce alla soggettività femminile sono comunque confinati in una sfera pre-politica, quella delle passioni e degli affetti²². L'identità femminile non politica, amputata di *logos*, permane nella sua particolarità senza avere accesso ai diritti civili del cittadino. Come è stato rilevato, «il pregiudizio di una natura antitetivamente differenziata in maschile e femminile si traduce sotto il peso degli avvenimenti nella presa d'atto di una ineludibile condizione di discriminazione tra uomo e donna»²³. Lo scritto di Olympe De Gouges rappresenta, in questo contesto, un primo di tentativo di tracciare le linee teoriche del plesso donne-uguaglianza nella cornice più generale della cittadinanza. Ai fini della nostra breve ricostruzione nelle pieghe di una categoria, ci sembra perspicuo enucleare almeno due considerazioni a partire dallo scritto in questione. La riformulazione della dichiarazione in chiave femminile non ha come fine un rovesciamento di segno opposto quanto la rivendicazione di una «compresenza politica e sociale di uomini e donne e un'uguale dignità per i due sessi»²⁴. Il «controprogetto» di Olympe De

²⁰ A. Groppi, *Le radici di un problema*, in G. Bonacchi, A. Groppi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Laterza, Roma-Bari 1993.

²¹ O. De Gouges, *La Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*, in S. Mousset, *Olympe De Gouges e i diritti della donna*, Argo Editrice, Lecce 2003. Si tratta di un testo arricchito da parafrasi e da un confronto con la Dichiarazione approvata due anni prima.

²² Costa, *Cittadinanza*, cit., pp. 118-119. Costa sottolinea come la denuncia della subalternità femminile non significhi semplicemente rivendicare dei diritti quanto contestare un modello antropologico. Ancor prima dei diritti è in questione il soggetto. «Il nesso fra l'attribuzione dei diritti e il riconoscimento non è immediato: occorre prima dimostrare che la donna gode di una soggettività piena e autonoma».

²³ Groppi, *Le radici di un problema*, cit., p. 7. «L'appartenenza alla comunità familiare, soprattutto in quanto mogli e madri, costituisce per i padri teorici della cittadinanza ma anche per i costruttori rivoluzionari di essa la causa della impossibilità delle donne a essere cittadine».

²⁴ *Ibidem*, p. 4.

Gouges, nella sua attenta scelta del lessico che deve strutturare la titolarità di un diritto, si presenta come qualcosa di più di una glossa o di un ampliamento del catalogo dei diritti, nel senso che vuole essere una carta che investa tutti gli esseri umani²⁵. Di qui la necessità di specificare, di uscire dall'ambiguità di termini ricoperti da un albume neutro, nominando a più riprese «donna e uomo», «cittadina e cittadino», come si evince dal testo degli articoli contenuti nella dichiarazione.

Fin dal preambolo l'autrice rimarca l'impossibilità di distinguere i sessi nell'amministrazione della natura, ovunque essi sono «confusi e cooperanti» nell'armonia naturale. Allo stesso modo i sessi devono concorrere in ogni istituzione, come si ricava dall'art. 2, laddove si sottolinea che «lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell'uomo» e dall'art. 3 che colloca il principio di ogni sovranità nella nazione, intesa come «riunione della Donna e dell'Uomo»²⁶.

La complementarietà dei sessi è rivendicata da Olympe De Gouges alla luce di una possibile relazione ugualitaria che non sottintenda un livellamento delle differenze e neppure dissimmetrie gerarchiche nei rapporti tra sessi. La radicalità dell'uguaglianza è spinta fino alla richiesta di estensione del principio di legalità e di irretroattività della legge penale anche alle donne, quasi a chiarire che il piano della rivendicazione non è quello di un diritto speciale o derogatorio. Il piano relazionale cui sembra avviare la ricerca di uguaglianza di questo scritto si fonda altresì su una responsabilizzazione delle donne, dalla *tribuna* fino al *patibolo*²⁷.

Può essere utile ricordare come la dichiarazione ripensata da Olympe De Gouges non si limiti a tornare a più riprese sulla comunanza e sulla cooperazione che mette in relazione i sessi, ma tenti anche di scardinare quell'assunto, richiamato all'inizio, secondo il quale la donna sarebbe relegata in una sfera pre-politica in quanto non rischiarata dalla luce della ragione. Così la postfazione esordisce con un monito alle donne:

²⁵ U. Gerhard, *Sulla libertà, uguaglianza e dignità delle donne: il «differente» diritto di Olympe De Gouges*, in Bonacchi, Groppi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza*, cit.

²⁶ De Gouges, *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*, cit., pp. 80-81. Gli uomini non possono rappresentare l'interesse generale dacché il loro oblio dei diritti delle donne rappresenta la causa delle sciagure e della corruzione dei governi.

²⁷ *Ibidem*.

Donna, svegliati; la campana della ragione si fa sentire in tutto l'universo, riconosci i tuoi diritti. Il potente imperio della natura non è più circondato di pregiudizi, di fanatismo, di superstizione e di menzogne. La fiaccolata della verità ha dissipato tutte le nuvole della stupidità e dell'usurpazione²⁸.

Olympe De Gouges sottolinea con solennità che sta alle donne portare alla luce l'incoerenza tra i principi proclamati dai legislatori ed una realtà vivente da sempre fondata sulla comunanza tra i sessi. Le contraddizioni, le presunte superiorità vanno scardinate con la forza di una ragione di cui le donne sono in possesso, purché vogliano impiegarla²⁹.

Anche Mary Wollstonecraft, nella sua *Vindication of the Rights of Woman*, non si pone fuori dalla linea che vede i due sessi cooperanti e interdipendenti. La dignità e i diritti della donna sono reclamati mettendo al centro un paradigma di vita associata nel quale l'emancipazione femminile, veicolata dall'educazione, rappresenta *eo ipso* un progresso dell'intera comunità politica³⁰. Tuttavia, Mary Wollstonecraft per prima revoca in dubbio un fondamento teorico dell'ordine politico come quello di Natura, bersaglio polemico di molta critica femminista successiva³¹. L'oppressione delle donne non è inscritta nelle leggi di natura o in una qualche essenza precontrattuale immutabile, ma va ricondotta

²⁸ *Ibidem*, p. 88.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ M. Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman*, Penguin, London 1992. Nell'*incipit* dell'opera, la stessa Wollstonecraft sottolinea come le sue argomentazioni, riguardo ai diritti, si basino sulla circostanza che una donna non educata non può cooperare al progresso né avere conoscenza della virtù. Inoltre, ritenere che la donna non abbia pari dignità e capacità dell'uomo implicherebbe che quest'ultimo a sua volta si unisse con un essere inferiore che non potrebbe che procurargli degrado nella condizione. A questo argomento si aggiunga quello del legame materno: una donna non potrebbe educare i figli al patriottismo se non fosse lei stessa patriota. In sintesi, il ruolo della donna nella comunità è di tale centralità che la sua educazione e la sua emancipazione divengono di per sé veicolo di progresso in generale. Sul punto si veda anche N. Urbinati, *Alle origini del femminismo teorico*, in J. Stuart Mill, H. Taylor, *Sull'eguaglianza e l'emancipazione femminile*, Einaudi, Torino 2008.

³¹ Restaino, Cavarero, *Le filosofie femministe*, cit., p. 117. Osserva Cavarero come «proprio il termine *natura* è quello su cui i giochi linguistici dell'ordine simbolico patriarcale si fanno più insidiosi. Da un lato, infatti, le donne sembrano appartenere *naturalmente* all'ambito domestico e di cura perché partoriscono i figli e li allattano, procreano e li nutrono. [...] D'altro lato, ciò che le altre epoche definiscono *naturale* corrisponde per lo più a ciò che esse ritengono *normale*, ossia conforme alla *norma*».

a circostanze sociali ed educative sedimentatesi nel tempo che possono essere controvertite.

L'autrice, non dissimilmente da Olympe De Gouges, afferma il pari possesso della ragione da parte dei due sessi, tuttavia individua nell'educazione e in un'istruzione di tipo maschile il primo obiettivo, nonché il primo strumento emancipativo delle donne ed estensivamente del genere umano. Siamo dinanzi ad una critica, seppur aurorale, nei confronti di un ordine patriarcale che considera il biologismo della nascita sessuata come fonte di disparità e di gerarchia tra un sesso e l'altro. In fondo, le discriminazioni nei confronti delle donne anticipano quello che diventerà uno schema discriminatorio consolidato nella storia del misconoscimento o della violazione dei diritti umani: considerare il mero dato della differenza in senso lato come principio di catalogazione, e conseguentemente di gerarchizzazione e di dominio.

A queste teoriche del possesso della ragione da parte delle donne possiamo tributare il merito di aver tentato di decostruire un ordine di poteri e significati nel quale il sesso maschile è assunto a paradigma universale del genere umano in un movimento di astrazione che passa per la neutralizzazione delle donne. Le aspirazioni universalistiche e giusnaturalistiche affermate nelle carte di diritti settecentesche incontrano un accoglimento nel particolarismo giuspositivistico delle prerogative del cittadino all'interno degli ordinamenti nazionali ottocenteschi³². Come è stato osservato, «si inizia a delineare una nozione di cittadinanza come frontiera di esclusione: solo le persone che hanno determinati requisiti sono titolari di un complesso di diritti, e corrispondenti doveri»³³. Nell'identificazione dei confini che discriminano tra chi è compiutamente cittadino e chi non lo è, nascita, status economico e culturale rappresentano elementi costitutivi per strutturare le linee di demarcazione del paradigma in questione.

Se il nucleo teorico della cittadinanza si sostanzia nella capacità e nell'attività politica, i diritti politici rappresentano quelle prerogative che caratterizzano quanti hanno la titolarità ad essere parte attiva della comunità politica³⁴. Questi diritti e, quindi, la cittadinanza nel suo

³² Facchi, *Breve storia dei diritti umani*, cit.

³³ *Ibidem*, p. 80.

³⁴ L. Baccelli, *Cittadinanza e appartenenza*, in D. Zolo (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 7. Baccelli rimarca come la cittadinanza esprima sia «uno status politico-giuridico sia il vincolo per cui si è parte di una qualche comunità». Sul versante della cittadinanza come piena appartenenza ad

cardine concettuale, continuano ad essere preclusi alle donne per via di una condizione che di fatto le vede sprovviste di un certo status economico.

Accanto alle molte posizioni che a livello teorico suffragano questa aprioristica esclusione, possiamo altresì segnalare alcuni scritti che, pur non avendo incrinato un fronte filosoficamente piuttosto compatto, gettano le basi in area inglese per un primo femminismo liberale. Si pensi all'*Emancipazione delle donne* di Harriet Taylor (1851) o all'*Asservimento delle donne* di John Stuart Mill (1869), testi in cui l'eguaglianza nei diritti e l'indipendenza economica delle donne sono reclamati sulla scia delle prime assemblee promosse negli Stati Uniti dai movimenti femministi emancipazionisti³⁵. Tra le riflessioni di Harriet Taylor tese a decostruire il misconoscimento dei diritti evidenziamo, per la sua portata euristica, la messa in discussione della funzione del *pregiudizio* verso le donne, ossia di quella pratica universale volta ad escludere ciò che è nuovo e sconosciuto, quantunque tocchi interessi rilevanti, perché «spaventa»³⁶.

Tuttavia, Harriet Taylor precisa che se solo si riuscisse a tenere una novità – in questo caso i diritti delle donne – «davanti alla mente fino a che l'impressione di stranezza si dissolva, essa otterrà una considerazione tanto razionale quanto l'intelletto dell'ascoltatore è uso accordare a ogni altro argomento»³⁷.

La circostanza che una pratica o un'istituzione siano consolidati nel costume per via della consuetudine non costituisce un argomento a favore della sua legittimità. In linea con una visione di matrice liberale, in questo scritto si mette altresì in discussione la separazione tra sfera domestica femminile e sfera politica maschile, rimarcando come ogni individuo debba mettere alla prova le proprie capacità in qualunque sfera ritenga adeguata semplicemente «tentando»³⁸.

una comunità si veda inoltre T. H. Marshall, *Cittadinanza e classe sociale*, Utet, Torino 1976.

³⁵ H. Taylor, *L'emancipazione delle donne*, in Mill, Taylor, *Sull'uguaglianza e l'emancipazione femminile*, cit. e J. S. Mill, *L'asservimento delle donne*, in Mill, Taylor, *Sull'uguaglianza e l'emancipazione femminile*, cit. Questi scritti, accompagnati da altri testi che riguardano il matrimonio, rappresentano dei trattati sulla condizione della donna. In questa sede faremo riferimento prevalentemente al testo di Taylor, precisando che molte delle sue riflessioni sono riprese negli scritti di Mill.

³⁶ Taylor, *L'emancipazione delle donne*, cit., p. 42.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Ibidem*, p. 44.

Harriet Taylor argomenta contro molte delle consuete ragioni addotte per escludere le donne dall'attiva cittadinanza, dall'incompatibilità con la maternità all'inadeguatezza per la politica, fino a giungere al problematico plesso concettuale della donna come individuo dotato di volontà e di esistenza indipendente, cui abbiamo già fatto cenno. Anche se nominalmente sembra esistere un codice morale che riconosce entrambi i sessi, «di fatto la volontà autonoma e l'affermazione di sé sono il paradigma di quelle che vengono chiamate virtù maschili, mentre l'abnegazione di sé, la pazienza, la rassegnazione e la sottomissione al potere [...] sono state impresse dal consenso generale come i doveri e le grazie particolarmente richieste alle donne»³⁹.

La sottomissione forzata delle donne ad una casta ritenuta superiore ha la peculiarità di essere stata introiettata per di più come un'abitudine che ha insegnato «a considerare un onore la propria degradazione»⁴⁰. In questo passaggio Harriet Taylor sembra anticipare molti studi, anche di matrice psicanalitica, sull'inferiorizzazione percepita dal soggetto misconosciuto, si pensi a Franz Fanon, nonché al dibattito teorico prodotto dai pensieri femministi a partire dagli anni Settanta del secolo scorso sull'autocoscienza e sull'ordine simbolico. Riguardo al presunto consenso al proprio asservimento, l'autrice è consapevole che la maturazione di opinioni da parte delle donne a favore della propria liberazione esige un insolito coraggio morale, tuttavia se questa «preferenza fosse naturale non ci sarebbe bisogno di farla rispettare attraverso la legge»⁴¹. Inoltre, nella chiusa allo scritto si accenna ad una divaricazione tra eguaglianza nominale e sostanziale, finanche tra eguaglianza *tout court* e differenza, che appare per certi versi prognostica, laddove si esplicita che «ciò che si vuole per le donne sono uguali diritti, uguale ammissione a tutti i privilegi sociali; non una posizione a sé o una specie di sacerdozio sentimentale»⁴². La messa in discussione dell'assoggettamento delle donne impone una loro presa di parola nella scelta di quanti sono chiamati ad esercitare funzioni di governo dacché si tratta di «un mezzo di autodifesa dovuto a chiunque»⁴³.

³⁹ *Ibidem*, p. 53.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 64.

⁴¹ *Ibidem*, p. 65. Aggiunge Taylor che alle donne viene insegnato che l'attivo respingimento di una ingiustizia nei propri confronti è poco *femminile* e andrebbe lasciato a un qualche amico o protettore.

⁴² *Ibidem*, p. 68.

⁴³ Mill, *L'asservimento delle donne*, cit., p. 139.

Il lascito che affiora dagli scritti del femminismo liberale ottocentesco si può sintetizzare nel tentativo di tenere insieme la richiesta di eguali diritti e l'indipendenza economica delle donne fondandole su una trasformazione dell'antropologia sottostante; «nei loro scritti emerge l'idea che la liberazione delle donne richieda una trasformazione profonda della società e riforme dirette a garantire quella che, in termini attuali, sarebbe chiamata un'eguaglianza di opportunità»⁴⁴. Il discorso sui diritti elaborato dal femminismo liberale appalesa il ruolo che rivestirà il diritto nella rappresentazione e nella percezione del soggetto. L'eguaglianza, vettore dell'emancipazionismo, contribuirà all'emersione della donna pienamente soggetto-di-diritto, non più diminuita dalla rappresentanza del *pater familias* nella sfera pubblica⁴⁵.

Questo filo teorico annodato attorno ai limiti che *ab origine* hanno connotato paradigmi come cittadinanza e uguaglianza ci conduce a interrogarci sulla loro *pratica* a fronte di una estensione formale dei diritti umani e di cittadinanza alle donne nel corso del Novecento, almeno per quel che attiene ai paesi occidentali. Molte sono le analisi della teoria femminista più recente tese a mettere in luce le disparità nell'accesso ai diritti economico sociali, nonché la difficoltà con cui le donne possono vedersi riconosciuta e tutelata l'individualità, estensivamente intesa come possibilità di controllare il proprio corpo e la propria integrità. A queste si affianca una vasta letteratura, dal pensiero della differenza alle molte altre figurazioni femministe, che ripensa le relazioni tra soggetti muovendo da una singolarità sessuata e soprattutto materialmente incarnata. Senza addentrarci nella ricchezza della produzione femminista contemporanea e nelle molte teorizzazioni che mettono al centro la differenza, ci limitiamo a guardare fino in fondo alla principale esibizione della cittadinanza democratica: la partecipazione all'elaborazione delle norme e ai processi decisionali da parte delle donne. Per quel che attiene alla situazione italiana, la persistente sottorappresentazione delle donne nei luoghi decisionali della politica solleva interrogativi su un deficit nella rappresentanza democratica riequilibrabile, riguardo al dato strettamente numerico, o con vari sistemi di incentivi – azioni positive e norme antidiscriminatorie – oppure con una democrazia paritaria che assuma la dualità sessuata dell'essere umano, quale differenza originaria che attraversa tutte le altre possibili differenze, all'interno

⁴⁴ Facchi, *Breve storia dei diritti umani*, cit., p. 87.

⁴⁵ Costa, *Cittadinanza*, cit.

della rappresentanza⁴⁶. Ad approcci meramente quantitativi di ingegneria istituzionale si affiancano analisi meno descrittive che invitano ad un radicale ripensamento dei fondamenti stessi della democrazia e dei paradigmi che la strutturano. In questa direzione si è mosso il pensiero della differenza sessuale, smascherando il carattere monosessuale di una concettualità velata da un lessico apparentemente neutrale e invitando a significare la differenza senza rinunciare a praticare la politica nell'interesse generale⁴⁷. A queste brevi notazioni, funzionali ad una sommaria mappatura del problema della cittadinanza reale, occorre aggiungere quella costante, che abbiamo cercato di ricostruire per sommi capi osservandola dai margini del pensiero consolidato, rappresentata dalla circostanza che nella storia del pensiero politico «l'esclusione delle donne dalla sfera pubblica non è mai una dimenticanza, ma al contrario un elemento costitutivo delle categorie di *cittadino* e di *politica*»⁴⁸.

Molti studi hanno messo in luce come l'apprendistato delle donne nella politica istituzionale avvenga all'interno di un percorso pilotato dagli imperativi categorici del partito e, più recentemente, all'interno di corsie riservate o prestabilite nelle quali le competenze sono naturalmente iscritte all'interno del genere. Dinanzi al perdurare, almeno per quel che riguarda la sfera politica, di una realtà in cui la divaricazione tra donne e cittadine non si è ricomposta ma appare sempre più lacerata tanto da un'esigua presenza nei processi decisionali quanto da una rappresentazione di sé come forza marginale, occorre forse interrogarsi sulla persistenza di quel pregiudizio che vede la donna incapace di assumere una prospettiva pienamente razionale e universale⁴⁹. Si tratta

⁴⁶ Si veda sul punto la sintesi proposta da Saraceno, *Tra uguaglianza e differenza: il dilemma irrisolto della cittadinanza delle donne*, cit. Inoltre, si veda M. N. Filippini, A. Scattigno, *Introduzione*, in id., (a cura di), *Una democrazia incompiuta. Donne e politica in Italia dall'Ottocento ai nostri giorni*, Franco Angeli, Milano 2007.

⁴⁷ Cfr. M. L. Boccia, *Crisi e critica della rappresentanza*, in Filippini, Scattigno, (a cura di), *Una democrazia incompiuta*, cit. Rappresentare implica, tuttavia, assumersi responsabilità verticali, non agire solo in prima persona o al posto delle donne o per queste ma agire nell'interesse generale. Allora non è corretto parlare di rappresentanza di genere e neppure di donne elette da donne per rappresentare le donne. Le donne esercitano una rappresentanza generale, per l'interesse generale, nel segno della loro differenza.

⁴⁸ A. Rossi-Doria, *Rappresentare un corpo. Individualità e «anima collettiva» nelle lotte per il suffragio*, in Bonacchi, Groppi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza*, cit., p. 87.

⁴⁹ P. Gaiotti De Biase, *Donne e politica nella Repubblica, dal Dopoguerra agli anni '60*, in Filippini, Scattigno, (a cura di), *Una democrazia incompiuta*, cit., pp. 117-120.

di una questione che guarda alla cittadinanza non solo come titolarità giuridica di una serie di diritti ma come effettività e pratica materiale all'interno di una comunità politica. Da questo punto di vista non si può che registrare, a più di mezzo secolo dal voto delle donne, lo stato di minorità politica *de facto* di una categoria maggioritaria che è entrata in punta di piedi nella sfera politica senza trasformarla⁵⁰.

Appare certamente apprezzabile l'impegno teorico, ma non solo, di quelle correnti femministe che continuano ad indagare le molte pieghe della rappresentazione di sé, decostruendo stereotipi e lessici sessisti e ponendosi ad una distanza critica rispetto a categorie politiche impermeabili alla differenza sessuale. Occorre, tuttavia, non perdere di vista i limiti di una democrazia reale fondata ancora sui meccanismi di una rappresentanza politica moderna che, al di là di crisi e critiche, continua a produrre decisioni ed effetti senza una partecipazione numericamente significativa delle donne. Una democrazia rappresentativa meno parziale ed approssimativa nel suo possibile perfezionamento esige innanzitutto una presenza forte e consistente dal punto di vista quantitativo delle donne, tale da poter raggiungere e oltrepassare i confini della «massa critica», ossia di quella soglia numerica al di sotto della quale non è possibile fare sentire la propria presenza⁵¹. Per significare le proprie dif-

L'autrice riconosce che «la conquista femminile della cittadinanza avviene in un momento in cui la nuova coscienza dei diritti è ricondotta entro l'enfasi dei doveri, delle responsabilità, del ritorno ad un'etica civile che appare il nucleo forte che costituisce il discrimine tra fascismo e antifascismo. Le donne assumono con tutto l'empito dei novizi questa enfasi sulla cittadinanza come dovere, sulla nuova responsabilizzazione di sé come cittadini; dopo secoli di esclusione, il dovere della cittadinanza non era un peso per le donne, era sentito piuttosto come una gratificazione». Tuttavia, nel corso degli anni la cittadinanza delle donne ha assunto un ruolo debole, cui ha contribuito la mancata trasformazione di quella maschile unita all'incapacità delle donne di farsi forza di governo. Anche il movimentismo degli anni Settanta, che sembrava poter ricomporre quell'alienazione tra vita e politica, avrebbe irrigidito e relegato le donne a forza marginale.

⁵⁰ M. G. Rossilli, *Bilancio delle politiche di genere dell'Unione europea e controversie sulla cittadinanza europea delle donne*, in D. Barazzetti, C. Leccardi (a cura di), *Genere e mutamento sociale. Le donne tra soggettività, politica e istituzioni*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2001. Inoltre, si veda. R. Pupo, *Le donne nel Parlamento italiano dal 1948 al 1996. Un'indagine quantitativa*, in Barazzetti, Leccardi (a cura di), *Genere e mutamento sociale*, cit.

⁵¹ Boccia, *Crisi e critica della rappresentanza*, cit. L'aumento della presenza oltre una certa soglia numerica consente un miglioramento della propria posizione (si tratta del 40%). Al di sotto di questa soglia le donne non riescono a incidere all'interno del quadro politico, non riescono a essere rimossi gli ostacoli di fatto che aprono all'ugua-

ferenze è necessario innanzitutto esserci, essere soggetti e non oggetto di norme. Per dirla con Letizia Gianformaggio, «la valorizzazione delle differenze non richiede che si ripudi l'eguaglianza, ma che piuttosto la si prenda sul serio»⁵². L'eguaglianza è un principio giuridico che esige il riconoscimento dei diritti fondamentali, la promozione della dignità umana, il rispetto delle differenze. L'attuazione della cittadinanza delle donne passa attraverso una riaffermazione e non una delegittimazione del principio di uguaglianza. Non è questa la sede per dare conto della complessa fenomenologia rintracciabile nei non univoci significati di eguaglianza giuridica, tanto formale quanto sostanziale. Tuttavia, riguardo al nostro interrogativo circa l'effettivo esercizio di soggettività politica da parte delle donne, occorre fare un breve cenno alla giustificabilità di misure per riequilibrare la rappresentanza di uomini e donne senza che questo implichi incoerenza con il principio di eguaglianza.

Sappiamo che, soprattutto nella realtà italiana, appare sempre più carente il trasferimento di competenze maturate dalle donne nei settori professionali al piano della politica⁵³. È più che un sospetto «l'idea che in una società composta almeno per metà di donne, un'assemblea elettiva dalla quale le donne sono pressoché assenti possa riflettere in modo distorto le esigenze, i bisogni, le istanze, le preferenze di quella metà del *popolo sovrano*, e rifletta invece in modo chiaro e distinto lo stato di una società ancora fortemente inquinata dalla discriminazione»⁵⁴. Misure di riequilibrio sono state circoscritte per lo più nella sfera della promozione della pari opportunità concernenti la rimozione degli ostacoli socio-culturali che stanno a monte della competizione elettorale, nei «punti di partenza dei due sessi», senza misurare l'efficacia di queste politiche rispetto all'obiettivo di riequilibrio che le ha legittimate, senza discutere dell'eventuale necessità di una loro integrazione con azioni più incisive⁵⁵. A fronte dell'improbabile congettura che l'attuale squilibrio nella rappresentanza possa dissiparsi attraverso una lenta evoluzione naturale, sarebbe auspicabile una discussione approfondita sulla

glianza.

⁵² L. Gianformaggio, *L'identità, l'eguaglianza, la somiglianza e il diritto*, in Facchi, Taralli, Pitch (a cura di), *Letizia Gianformaggio*, cit., p. 90.

⁵³ G. Brunelli, *Donne e politica*, Il Mulino, Bologna 2006.

⁵⁴ L. Gianformaggio, *In difesa delle azioni positive*, in Facchi, Taralli, Pitch (a cura di), *Letizia Gianformaggio*, cit., p. 226. Corsivo mio.

⁵⁵ *Ibidem*.

democrazia paritaria come possibile obiettivo⁵⁶. Si tratta di un'esigenza che può essere almeno compresa, ancorché non necessariamente condivisa, in ragione «dell'assoluta peculiarità della differenza sessuale che, diversamente da ciascuna delle altre differenze, le attraversa tutte»⁵⁷.

A questa altezza del problema è necessario ribadire un dato ormai indiscutibile, «la presenza femminile è inversamente proporzionale al rilievo istituzionale: man mano che si sale nella scala delle responsabilità le donne si rarefanno»⁵⁸. In analisi recenti sul rapporto tra donne e territorio, si è rilevato come la presenza delle donne nelle amministrazioni locali, laddove è stata più consistente, ha avuto un carattere eccezionale, sospinta da movimenti della società civile che non sempre sono riusciti ad assumere contorni stabili e durevoli⁵⁹. La sottorappresentazione delle donne e la difficoltà di accedere stabilmente a quella dimensione verticale della politica, che rinvia alla capacità di assumere decisioni e responsabilità, appare come un dato quasi strutturale tanto ad un'analisi nazionale quanto ad una locale. Gettare uno sguardo al territorio, in particolare a quello marchigiano della provincia di Macerata, significa, riguardo al rapporto tra donne e politica nelle istituzioni, muoversi all'interno di una mancanza, sia per la scarsa soggettivazione politica delle donne, sia per l'assenza di studi di carattere politologico capaci di fornire e analizzare dati comparabili nel tempo che diano conto di questo rapporto. Ciononostante, proveremo a commentare qualche dato relativo alla rappresentanza femminile negli enti di governo territoriale, precisando che l'insufficienza delle fonti al momento consente una stringata suggestione più che un'analisi.

Per riprendere la questione dell'efficacia delle misure di riequilibrio di genere intese in termini di pari opportunità, è stato rilevato come vi sia l'obbligo costituzionale per le regioni di favorire le donne all'accesso alle cariche elettive utilizzando idonei strumenti normativi, statuto e legge regionale ma anche regolamenti consiliari⁶⁰. Alla base di tale

⁵⁶ Brunelli, *Donne e politica*, cit.

⁵⁷ L. Gianformaggio, *La promozione della parità di accesso alle cariche elettive in Costituzione*, in Facchi, Taralli, Pitch (a cura di), *Letizia Gianformaggio*, cit., p. 246. Qualunque gruppo prendiamo in considerazione, che si caratterizzi per la religione o per la lingua, esso si presenta sicuramente composto di uomini e donne, dunque l'esigenza di parità è quanto meno avvertibile al suo interno.

⁵⁸ C. Amadio, *La doppia esclusione*, in M. I. Maciotti, V. Gioia, P. Persano (a cura di), *Identità culturale e prospettiva di genere*, vol. I, eum, Macerata 2006, p. 173.

⁵⁹ Filippini, Scattigno, *Introduzione*, cit.

⁶⁰ Ci riferiamo alla modifica apportata all'art. 117 della Costituzione con legge n.

previsione possiamo rintracciare la legge costituzionale n. 1 del 2003 di modifica dell'art. 51 della Costituzione che alla parità di accesso agli uffici e alle cariche elettive in condizione di uguaglianza aggiunge la necessità che la repubblica promuova con appositi provvedimenti la pari opportunità tra donne e uomini. L'obbligo prospettato in Costituzione per le regioni si è tradotto, per quel che attiene alla regione delle Marche, nella disposizione statutaria di garanzia della pari opportunità di accesso alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del consiglio e della giunta, più in dettaglio nell'obbligo per il presidente della giunta di garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nella nomina degli assessori⁶¹.

Per quel che riguarda la legge elettorale regionale (L. R. 16 dicembre 2004, n. 27), si prevede che «in ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione»⁶². Tuttavia, in sede di prima applicazione la normativa prevede solo la rappresentanza di candidati di entrambi i generi nelle liste provinciali e regionali, sempre a pena di inammissibilità, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005. È stato osservato, anche facendo una comparazione con le leggi elettorali di altre regioni, come quella marchigiana rappresenti una «misura minima di non discriminazione» realizzata dalla presenza in lista (in *qualsiasi* posizione della lista) anche di una sola donna⁶³.

Si tratta di una misura che, non prevedendo ulteriori specificazioni riguardo alle indicazioni di percentuali e numeri, non può che produrre un esito elettorale presumibilmente poco significativo per il riequilibrio della rappresentanza. Le elezioni regionali marchigiane del 2005 hanno visto la percentuale delle elette al consiglio attestarsi attorno al 13%, in linea con il dato nazionale per quel che riguarda le regioni a statuto ordinario, con una sola donna presente nella giunta regionale⁶⁴. Se guar-

3/2001 ove prevede che «le regioni rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità d'accesso tra uomini e donne alle cariche elettive».

⁶¹ Si vedano nello specifico l'art. 3, c. 2 e l'art. 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1.

⁶² Art. 9, c. 6 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27.

⁶³ Brunelli, *Donne e politica*, cit.

⁶⁴ L. Pistelli, A. Bravi, N. Contigiani (a cura di), *A conti fatti: la misura delle donne nella Provincia di Macerata e nella regione Marche*, vol. 1, Commissione pari opportunità della Provincia di Macerata, Jesi 2007.

diamo alla percentuale delle donne elette e nominate al consiglio e alla giunta provinciale di Macerata nelle elezioni del 2004, siamo dinanzi ad una percentuale che si attesta al 10% per il consiglio e al 30% per la giunta, non troppo dissimile dal dato nazionale per quel che attiene alle consigliere, nettamente più alto per quel che riguarda la composizione della giunta⁶⁵. Spostando il punto di osservazione all'esperienza amministrativa comunale della provincia di Macerata, in genere sismografo sensibile per misurare l'andamento della cittadinanza femminile, è stato rilevato come tra il 2004 e il 2007 la percentuale di donne candidate come consigliere si aggiri attorno al 28%, mentre le elette siano circa il 17% con una diminuzione della rappresentanza femminile nei comuni più popolosi⁶⁶. Per i candidati sindaco, invece, le donne candidate sono circa l'11% e le elette solo il 5%, gli assessori circa il 24%⁶⁷.

In conclusione, per quanto a partire da metà degli anni Settanta si registri un aumento del numero delle donne elette negli enti di governo del territorio della provincia di Macerata, ad uno sguardo complessivo la persistenza del deficit democratico della rappresentanza in rapporto alla presenza femminile esige misure di riequilibrio efficaci. In un saggio sull'associazionismo politico femminile marchigiano, Patrizia Gabrielli osserva che «nelle Marche la presa di parola e il riconoscimento reciproco tra le donne è parte di un lento cammino, condizionato dai caratteri strutturali della regione, vale a dire dalla prevalenza dell'economia contadina e mezzadrile e dalla sua arretratezza, dai ritardi della modernizzazione e, quindi, dalla staticità che marca il territorio»⁶⁸. Questa stasi, che non sembra caratterizzare solo il territorio in questione, non può essere assecondata nell'attesa che la metamorfosi socio-lavorativa della condizione delle donne, ormai pienamente avviata, informi prima o poi la sfera della politica.

⁶⁵ *Ibidem*. Il dato provinciale nazionale si attesta a circa il 6% per le donne presidenti di provincia, al 10,9% per le consigliere, al 15,9% per le giunte. Le elezioni della provincia di Macerata del 2009 hanno visto un leggero aumento del numero delle consigliere a fronte di una diminuzione delle donne nella giunta.

⁶⁶ L. Pistelli, A. Bravi, N. Contigiani (a cura di), *A conti fatti: la misura delle donne nella Provincia di Macerata e nella regione Marche*, vol. 2, Commissione pari opportunità della Provincia di Macerata, Jesi 2009.

⁶⁷ Cfr. *La rete delle donne elette e nominate della regione Marche*, Regione Marche Assessorato alle Pari Opportunità, Ancona 2008.

⁶⁸ P. Gabrielli, *Il club delle virtuose. Udi e Cif nelle Marche dall'antifascismo alla guerra fredda*, Il lavoro editoriale, Ancona 2000, p. 11.